

## **Allegato B**

### **Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì per le microimprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)**

#### **TITOLO I** *Disposizioni generali*

##### **Articolo 1** *Definizioni*

- 1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni del TIV, del CTTE e le seguenti definizioni:
- **Acquirente Unico** è la società Acquirente unico s.p.a.;
  - **aggiudicatario temporaneo** è, alternativamente:
    1. l'unico partecipante attivo che si offre di servire una data area territoriale al prezzo corrente dichiarato dal banditore;
    2. l'unico partecipante attivo che offre un prezzo intermedio in un determinato turno di gara per l'area;
    3. il partecipante attivo che offre il prezzo intermedio di valore più basso per una data area qualora nessun altro si offra di servire l'area al prezzo corrente;
  - **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
  - **banditore**: è Acquirente Unico in qualità di soggetto incaricato della gestione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì per le microimprese;
  - **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  - **contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
  - **offerta** è l'offerta vincolante presentata dai partecipanti attivi con la quale si impegnano a erogare il servizio a tutele gradualì per le microimprese in una o più aree al prezzo corrente della/e area/e oppure al prezzo intermedio dichiarato per la/e area/e;
  - **offerta valida** è l'offerta il cui valore non eccede il tetto massimo definito dall'Autorità prima delle procedure concorsuali;
  - **partecipante attivo** è il partecipante alle procedure concorsuali che si offre di servire una o più aree territoriali al prezzo corrente in un determinato turno di gara o al prezzo intermedio offerto per la/e area/e;

## Allegato B

- **prezzo corrente** è il prezzo, espresso in centesimi di euro/POD/anno, annunciato in ciascun turno dal banditore, a fronte del quale i partecipanti attivi offrono di erogare il servizio a tutele gradualali per le microimprese nell'area territoriale;
- **prezzo intermedio** è il prezzo, espresso in centesimi di euro/POD/anno, offerto da un partecipante attivo nel turno (t), a partire dal secondo turno di gara, di valore intermedio tra il valore del prezzo corrente del turno (t) e quello del turno precedente(t-1) con riferimento ad una o più aree territoriali;
- **procedure concorsuali** sono le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti le tutele gradualali ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di assegnazione del servizio a tutele gradualali per le microimprese ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2026;
- **punti di prelievo aventi diritto al servizio a tutele gradualali per le microimprese** sono i punti di prelievo nella titolarità dei clienti di cui al comma 40.2 del TIV;
- **Regolamento** è il regolamento disciplinante le procedure concorsuali;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
- **Terna** è la società Terna s.p.a.;
- **deliberazione 111/06** è la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006 e s.m.i., 111/06;
- **deliberazione 252/2017/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/COM;
- **deliberazione 50/2018/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- **deliberazione 119/2022/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- **deliberazione 208/2022/R/eel**;
- **CTTE** è il Codice di rete tipo del servizio di trasporto dell'energia elettrica costituito dall'insieme dell'Allegato A, Allegato B e Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015 268/2015/R/eel e s.m.i.;
- **TISIND** è il Testo integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza di cui alla deliberazione **208/2022/R/eel**;
- **TIVG** è Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.

## **Allegato B**

### **Articolo 2**

#### *Ambito di applicazione*

- 2.1. Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare i soggetti che erogano il servizio a tutele graduali per le microimprese ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.
- 2.2. I soggetti individuati in esito alle procedure qui definite sono tenuti ad erogare il servizio a tutele graduali per le microimprese dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 alle condizioni di cui alle disposizioni del TIV.

### **Articolo 3**

#### *Individuazione delle aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese*

- 3.1. Sono individuate le seguenti 12 (dodici) aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese:
  1. Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Belluno, Venezia, Verona;
  2. Bologna, Modena, Piacenza, Padova, Parma, Reggio-Emilia, Rovigo, Treviso, Vicenza;
  3. Abruzzo, Marche, Umbria, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini;
  4. Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano escluso comune di Milano, Mantova, Sondrio;
  5. Valle d'Aosta, Alessandria, Asti, Como, Monza-Brianza, comune di Milano, Novara, Pavia, Varese, Verbania, Vercelli;
  6. Liguria, Biella, Cuneo, Torino;
  7. Arezzo, Firenze, Latina, Prato, Rieti, Roma escluso comune di Roma, Siena, Viterbo;
  8. Molise, Frosinone, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, comune di Roma;
  9. Basilicata, Calabria, Bari, Taranto;
  10. Sardegna, Caserta, Napoli escluso comune di Napoli;
  11. Avellino, Barletta-Andria, Benevento, Brindisi, Trani, Foggia, Lecce, comune di Napoli, Salerno;
  12. Sicilia.
- 3.2. In relazione alle aree territoriali di cui al presente articolo, laddove non specificato, sono da intendersi ivi incluse intere province ovvero regioni.

## **Allegato B**

### **TITOLO II**

#### ***Criteria e modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali***

##### **Articolo 4**

###### ***Informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali***

- 4.1. Entro il 14 giugno 2022, Acquirente Unico mette a disposizione esclusivamente dei partecipanti alle procedure concorsuali, secondo le modalità dal medesimo definite, le seguenti informazioni, riferite ai punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettere b) e c) del TIV, riforniti in maggior tutela, distintamente per ciascuna provincia e, separatamente per i comuni di Milano, Roma e Napoli:
- a) il numero totale di punti di prelievo riferiti al 1° maggio 2022 e i relativi volumi di energia elettrica annualmente prelevata distinti per:
    - 1. classi di potenza contrattualmente impegnata (P) con la seguente granularità: (i)  $\leq 1,5\text{W}$ ; (ii)  $1,5\text{ kW} < P \leq 3\text{kW}$ ; (iii)  $3\text{kW} < P \leq 6\text{kW}$ ; (iv)  $6\text{kW} < P \leq 10\text{kW}$ ; (v)  $10\text{kW} < P \leq 15\text{kW}$ ;
    - 2. tipologia di misuratore (2G, 1G, monorario telegestito ovvero tradizionale);
    - 3. clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;
  - b) il numero delle richieste di indennizzo di cui al TISIND eventualmente in corso con riferimento ai punti di prelievo *sub a)*, alla data dell'1 maggio 2022;
  - c) la percentuale rispetto al totale, di punti di prelievo con trattamento orario;
  - d) il consumo medio, per ciascun mese e ciascuna a fascia oraria, associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, non soggetti a trattamento orario, da giugno 2021 a marzo 2022;
  - e) il profilo orario aggregato associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, con trattamento orario, per ciascuno dei mesi da giugno 2021 a marzo 2022;
  - f) per ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022, la percentuale, rispetto ai punti di prelievo in maggior tutela, di uscite dal servizio di maggior tutela al libero mercato e la percentuale di rientri in maggior tutela;
  - g) la percentuale di mancato incasso (c.d. *unpaid ratio*) valutata a gennaio 2022, delle fatture emesse in ciascuno dei mesi del periodo febbraio 2019 – ottobre 2021 dopo tre, sei, dodici e ventiquattro mesi, distinta per clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;
  - h) il numero di richieste di sospensione riferite ai 24 mesi precedenti il mese di gennaio 2022 incluso;
  - i) la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, corrispondenti a clienti finali che hanno scelto una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato a gennaio 2022;
  - j) la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, corrispondenti a clienti finali che hanno scelto la bolletta in formato dematerializzato a gennaio 2022.

## **Allegato B**

- 4.2. Acquirente Unico mette altresì a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, entro il termine di cui al comma 4.1:
- a) il numero totale di punti di prelievo, nella titolarità di clienti non domestici, riforniti nel servizio di maggior tutela, per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti e l'energia elettrica da questi prelevata, con riferimento a tutte le province a eccezione della Regione Valle d'Aosta e del comune di Milano, per gli anni intercorrenti dal 2019 al 2021 incluso;
  - b) il numero totale di punti di prelievo nella titolarità di clienti non domestici, riforniti nel servizio di maggior tutela, beneficiari della rateizzazione degli importi ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 252/2017/R/com e i relativi volumi di energia elettrica annualmente prelevata, con riferimento alle province appartenenti alle Regioni di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria e distintamente per il comune di Roma, rilevati rispettivamente a gennaio 2021 e a gennaio 2022.
- 4.3. In aggiunta a quanto riportato ai precedenti commi, Acquirente Unico, tre giorni lavorativi precedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte economiche da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali, comunica a questi ultimi il numero di punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettere b) e c) del TIV, riforniti in maggior tutela, aggiornati all'1 agosto 2022 e i relativi volumi aggiornati per i mesi da aprile a giugno 2022 con lo stesso dettaglio geografico di cui al comma 4.1.

### **Articolo 5**

#### *Tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali*

- 5.1. Acquirente Unico predispone il Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento e stabilisce modalità telematiche per la trasmissione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali e per lo svolgimento delle stesse, idonee a garantire la segretezza delle informazioni trasmesse dai partecipanti.
- 5.2. Entro il 30 maggio 2022 Acquirente Unico pubblica sul proprio sito *internet* il Regolamento di cui al precedente comma.
- 5.3. Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo di 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5.2.
- 5.4. Acquirente Unico definisce il termine ultimo per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui all'Articolo 6 in modo che venga garantito un intervallo minimo di almeno due mesi e mezzo rispetto al termine di cui all'Articolo 4 entro cui sono messe a disposizione dei partecipanti le informazioni pre-gara.
- 5.5. Entro il 7 ottobre 2022 Acquirente Unico, sulla base degli esiti delle procedure concorsuali e dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 8.2 con riferimento a ciascuna area territoriale di cui al comma 3.1, individua l'esercente le tutele gradualì per il periodo di assegnazione del servizio e ne pubblica sul proprio sito *internet* il nominativo e il corrispondente valore del prezzo di aggiudicazione dell'area.

## **Allegato B**

### **Articolo 6**

#### *Criteria di selezione degli esercenti le tutele graduali per le microimprese nelle procedure concorsuali*

- 6.1. Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente Unico prevedono che:
- a) la selezione degli esercenti le tutele graduali per le microimprese abbia luogo contestualmente in tutte le aree territoriali di cui al comma 3.1 e con modalità telematiche definite da Acquirente Unico;
  - b) siano ammesse a partecipare all'asta di cui al successivo comma 6.2 solamente le imprese di vendita che abbiano presentato l'istanza di partecipazione con le modalità ed entro il termine definito da Acquirente Unico nel Regolamento e che abbiano superato con esito positivo la verifica di conformità ai requisiti di ammissione di cui all'Articolo 7;
  - c) prima dello svolgimento dell'asta di cui al comma 6.2 sia organizzata da Acquirente Unico, con le modalità da questo definite, una sessione di prova aperta a tutti coloro che abbiano presentato l'istanza di partecipazione;
  - d) l'impegno assunto da ciascun partecipante attivo a servire una data area al prezzo corrente indicato dal banditore per quell'area ovvero al prezzo intermedio dichiarato dal partecipante debba essere considerato vincolante e irrevocabile;
  - e) l'offerta il cui valore sia superiore al tetto massimo definito per ciascuna area territoriale ai sensi del comma 10.2, non sia considerata valida ai fini dell'aggiudicazione dell'area territoriale in cui sia stata presentata;
  - f) ciascun partecipante possa aggiudicarsi un numero massimo di aree pari a quattro, corrispondenti al 35% del numero totale di aree territoriali di cui al comma 3.1. Tale limite non trova applicazione, e quindi è possibile procedere all'assegnazione di un numero superiore di aree territoriali al singolo partecipante, per le aree territoriali aggiudicate in occasione dell'asta di riparazione di cui al comma 6.2, lettera p).
- 6.2. Ai fini dell'individuazione dell'esercente le tutele graduali per le microimprese, le procedure concorsuali definite da Acquirente Unico sono svolte attraverso un meccanismo d'asta iterativa ascendente simultanea secondo i seguenti criteri:
- a) l'asta si svolge in più turni consecutivi, a intervalli temporali l'uno dall'altro e di numero massimo stabiliti dall'Acquirente Unico con l'obiettivo di minimizzare la durata delle procedure medesime;
  - b) all'inizio di ciascun turno di gara il banditore annuncia un prezzo corrente per ogni area territoriale;
  - c) al primo turno di gara, ciascun partecipante può presentare un'offerta, per un numero massimo di quattro aree territoriali tra quelle di cui al comma 3.1, al prezzo corrente annunciato dal banditore. A partire dal secondo turno di gara, e per una volta soltanto per ciascuna area, ogni partecipante può decidere di offrire un prezzo intermedio a eccezione dei casi, di seguito specificati, in cui con riferimento a un'area territoriale il prezzo corrente tra un turno e il successivo

## **Allegato B**

- rimanga invariato ( $P_{t+1}=P_t$ ); qualora il medesimo partecipante offra per la seconda volta un prezzo intermedio con riferimento alla medesima area, l'offerta è temporaneamente bloccata dal sistema con modalità definite da Acquirente Unico e il partecipante ne è contestualmente informato affinché possa scegliere se modificare la propria offerta;
- d) ad ogni turno successivo al primo, ciascun partecipante può presentare offerte al massimo per un numero di aree pari a quello per cui ha offerto nel turno precedente, eventualmente diverse da quelle per cui ha offerto al turno precedente, a eccezione del caso di cui alla successiva lettera k); eventuali offerte in eccesso presentate da un partecipante rispetto a quelle a sua disposizione sono bloccate automaticamente dal sistema con modalità definite da Acquirente Unico e il partecipante ne è contestualmente informato affinché possa modificare le proprie offerte;
  - e) per ogni area territoriale in cui al turno (t) siano presentate almeno due offerte al prezzo corrente dell'area, all'inizio del turno successivo (t+1), il banditore annuncia un nuovo prezzo corrente, ottenuto riducendo quello del turno precedente (t) secondo le modalità di cui al comma 10.1;
  - f) per ogni area territoriale in cui al turno (t) sia presentata una sola offerta al prezzo corrente dell'area, al turno successivo (t+1) il banditore mantiene il prezzo corrente uguale a quello del turno precedente ( $P_{t+1}=P_t$ ) e il partecipante attivo che ha presentato l'offerta per quell'area è identificato come aggiudicatario temporaneo dell'area;
  - g) per ogni area territoriale in cui al turno (t) non sia presentata alcuna offerta, al turno successivo (t+1) il banditore mantiene il prezzo corrente uguale a quello del turno precedente ( $P_{t+1}=P_t$ );
  - h) per ogni area territoriale in cui al turno (t), uno o più partecipanti attivi offrano un prezzo intermedio e un solo partecipante attivo offra al prezzo corrente annunciato dal banditore per quel turno, si identifica come aggiudicatario temporaneo dell'area il partecipante attivo che ha presentato l'offerta al prezzo corrente annunciato dal banditore. All'inizio del turno successivo (t+1), il banditore mantiene il prezzo corrente uguale a quello del turno precedente ( $P_{t+1}=P_t$ );
  - i) per ogni area territoriale in cui al turno (t), due o più partecipanti attivi offrano un prezzo intermedio e nessun altro partecipante offra al prezzo corrente annunciato dal banditore, si identifica come aggiudicatario temporaneo dell'area il partecipante attivo che offre il valore più basso. All'inizio del turno successivo (t+1), il banditore mantiene il prezzo corrente uguale a quello del turno precedente ( $P_{t+1}=P_t$ );
  - j) qualora per una medesima area al turno (t), due o più partecipanti attivi offrano un prezzo intermedio di pari valore e nessun altro partecipante offra al prezzo corrente annunciato dal banditore, si estrae a sorte, con modalità telematica, l'aggiudicatario temporaneo dell'area tra coloro che hanno offerto il prezzo intermedio. All'inizio del turno successivo (t+1), il banditore mantiene il prezzo corrente uguale a quello del turno precedente ( $P_{t+1}=P_t$ );

## **Allegato B**

- k) in tutti i casi di cui alle precedenti lettere, in cui un partecipante attivo sia indentificato come aggiudicatario temporaneo di una o più aree per un turno (t), quest'ultimo non può revocare o modificare la propria offerta con riferimento all'area/e interessata/e al turno successivo (t+1), conseguentemente, l'area di cui questo risulta aggiudicatario temporaneo deve essere inclusa nel conteggio del numero massimo di aree disponibili per le quali può presentare un'offerta al turno successivo (t+1);
- l) in esito a ciascun turno di gara il banditore comunica, secondo le modalità e le tempistiche da questo stabilite, a tutti i partecipanti, con riferimento a ciascuna area:
- se non è presente alcuna offerta,
  - se è presente un aggiudicatario temporaneo, senza rivelarne l'identità;
  - il numero di partecipanti attivi, senza rivelarne l'identità, nel caso in cui tale numero sia maggiore di tre;
  - se il numero di partecipanti è uguale o inferiore a tre, senza rivelarne il numero;
- m) l'asta si conclude simultaneamente per tutte le aree al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
1. in ogni area vi è al massimo un partecipante attivo;
  2. si raggiunge il numero massimo di turni di gara di cui al comma 6.2, lettera a);
- n) in esito a quanto riportato alla precedente lettera m), per tutte le aree in cui sia stata presentata almeno un'offerta valida, Acquirente Unico assegna provvisoriamente il servizio all'aggiudicatario temporaneo identificato all'ultimo turno di gara sulla base del prezzo corrente di tale turno ovvero del prezzo intermedio;
- o) qualora alla conclusione dell'asta, in esito a quanto riportato alla lettera m), siano presenti due o più partecipanti attivi con riferimento a una o più aree territoriali, ai fini dell'assegnazione provvisoria della/e area/e si ricorre ad estrazione a sorte con modalità telematica. A tal fine, le aree territoriali interessate sono sottoposte a sorteggio in sequenza, iniziando da quella in cui siano presenti più offerte e, in caso di aree con uguale numero di offerte, in ordine crescente rispetto al numero identificativo dell'area territoriale. Il partecipante attivo a cui sia stata assegnata un'area in occasione di un sorteggio è escluso dai sorteggi successivi. Qualora, in ragione di tale regola, un'area territoriale rimanga priva di partecipanti tra cui estrarre a sorte, sono ammessi al sorteggio tutti i partecipanti attivi presenti nell'area interessata alla conclusione dell'asta;
- p) per le aree territoriali in relazione alle quali non sia stata presentata alcuna offerta, Acquirente Unico reitera la procedura eseguendo un'asta a turno unico a cui possono prendere parte tutti i partecipanti ammessi alle procedure concorsuali con le modalità ed entro le tempistiche loro comunicate tempestivamente da Acquirente Unico;



## **Allegato B**

- q) nell'ambito dell'asta di cui alla precedente lettera p), le aree sono assegnate provvisoriamente ai partecipanti sulla base della graduatoria delle offerte valide pervenute secondo valori crescenti; in caso di condizione di parità tra le offerte, si procede ad estrazione a sorte con le modalità di cui alla lettera o);
  - r) Acquirente Unico procede all'assegnazione definitiva del servizio una volta verificato il versamento della garanzia di cui al comma 8.2.
- 6.3. Qualora con riferimento ad una determinata area territoriale non sia presentata o ammessa alcuna offerta in base ai criteri di cui al presente provvedimento neanche in esito alla reiterazione della procedura di cui al comma 6.2, lettera p), si applicano le disposizioni di cui al comma 4.19 del TIV.

### **Articolo 7**

#### *Requisiti minimi di ammissione dei partecipanti alle procedure concorsuali*

- 7.1. Sono ammesse a partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti le tutele gradualità per le microimprese le imprese di vendita di energia operanti nel mercato interno europeo, entro il limite di una sola società per gruppo societario, aventi i seguenti requisiti:
- a) siano costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili costituite in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, aziende speciali cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, società cooperative, società non di persone, costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile;
  - b) tra le attività dell'impresa siano incluse quelle di vendita di energia elettrica come risultante dall'oggetto sociale ovvero dall'oggetto dello statuto riportato nel Registro delle imprese;
  - c) ai fini dell'esecuzione dei propri contratti di somministrazione:
    - i. siano utenti del dispacciamento e trasporto ovvero
    - ii. si siano avvalse per l'intero anno 2021 di società dello stesso gruppo societario in qualità di utenti del dispacciamento e trasporto;
  - d) dispongano della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;
  - e) non siano in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, oppure non siano sottoposte ad altra procedura con finalità liquidatoria, di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero non siano sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice civile, le quali:

## **Allegato B**

- i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese partecipanti;
  - ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
- f) possiedano un capitale sociale interamente versato di valore non inferiore a euro 100.000 (centomila);
- g) abbiano provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, con riferimento al contratto di dispacciamento di cui alla lettera c);
- h) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità  $I_0$  di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento per più di una volta negli ultimi dodici mesi precedenti le procedure concorsuali; ovvero qualora si siano trovate nella predetta situazione, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
- i) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in ciascun semestre del 2021, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento nei confronti di ciascuna delle 5 principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, laddove abbiano avuto con le medesime un contratto in essere; la lista completa delle predette imprese è pubblicata nel Regolamento di cui al comma 5.1. Ai fini di tale verifica, devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo  $GAR^{MAX}$  ai sensi del paragrafo 3.3- ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE;
- j) non abbiano mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione per inadempimento di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto e non abbiano generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-*septies* del Codice civile, le quali:
  - i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese partecipanti;
  - ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
- k) abbiano prestato alla CSEA il deposito cauzionale di cui al comma 8.1;

## **Allegato B**

- l) alla data del 31 dicembre 2021, abbiano servito, una soglia minima di clienti finali pari a 100.000 che può essere raggiunta sommando sia punti di prelievo connessi in BT nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c) del TIV sia i punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 50.000 Smc;
- m) i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i della società non debbano:
- i. trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile;
  - ii. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - iii. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

Il requisito di cui alla presente lettera m) si applica anche agli amministratori, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i di società appartenenti al medesimo gruppo societario (i) che svolgono attività di direzione e coordinamento sull'impresa partecipante alla gara, (ii) che svolgono attività di direzione e coordinamento sulla capogruppo della partecipante ovvero (iii) operanti nella vendita di energia elettrica ai clienti finali e soggette alla direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti (i) o (ii).

- 7.2. Qualora l'impresa che partecipa alle procedure concorsuali non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, i requisiti di cui al comma 7.1, lettere e), g), h), i), j), devono essere soddisfatti dall'utente del dispacciamento e del trasporto di cui al comma 7.1., lettera c), punto ii. Ai fini di tale verifica, i partecipanti comunicano, nell'ambito dell'istanza di partecipazione, con le modalità stabilite nel Regolamento predisposto da Acquirente Unico, l'eventuale nominativo del proprio utente del dispacciamento e del trasporto.
- 7.3. Terna trasmette ad Acquirente Unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica dei requisiti di cui al comma 7.1, lettere g), h) e j).
- 7.4. Le imprese distributrici interessate trasmettono ad Acquirente Unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica del requisito di cui al comma 7.1, lettera i).

## **Allegato B**

- 7.5. Acquirente Unico si avvale delle informazioni in possesso rispettivamente del SII e della CSEA secondo modalità e tempi stabiliti nel Regolamento, ai fini della verifica del requisito relativo al contratto di trasporto di cui al comma 7.1, lettera j).

### **Articolo 8**

#### *Garanzie*

- 8.1. Le imprese di vendita interessate a partecipare alle procedure concorsuali devono costituire presso la CSEA, entro il giorno lavorativo precedente il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di partecipazione, stabilito da Acquirente Unico, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 75.000 (settantacinquemila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera. Acquirente Unico stabilisce altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.
- 8.2. Gli esercenti le tutele gradualità per le microimprese individuati provvisoriamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 6.2, sono tenuti a costituire presso la CSEA, pena la non assegnazione dell'incarico, entro i termini stabiliti da Acquirente Unico, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per ogni area territoriale per la quale risultino assegnatari. La garanzia deve essere emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di *rating* creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, B+ se emesso da *A.M.Bes*, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio a tutele gradualità o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste. Acquirente Unico specifica altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.
- 8.3. Costituisce causa di escussione di una quota parte della garanzia di cui al comma 8.1 pari a euro 50.000 (cinquantamila) la partecipazione alle procedure concorsuali non conforme alle disposizioni del Regolamento nonché l'inadempimento ai requisiti di partecipazione di cui all'Articolo 7. Costituisce causa di escussione dell'importo integrale della garanzia di cui al comma 8.1, il mancato versamento della garanzia di cui al comma 8.2.
- 8.4. Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.2 il venir meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o la mancata prestazione delle garanzie per i servizi di dispacciamento e trasporto nonché il verificarsi delle condizioni di decadenza dall'incarico di cui all'Articolo 9.
- 8.5. Ai fini della verifica del versamento delle garanzie relative al servizio di trasporto, entro il termine di cui al comma 42.4 del TIV, i soggetti aggiudicatari del servizio devono aver versato, direttamente o per il tramite della società di cui avvalgono, un ammontare almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese

## **Allegato B**

distributrici in una medesima area territoriale e le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per l'intero ammontare richiesto dalle imprese distributrici.

- 8.6. È fatto salvo, dopo il giorno 1 del mese di gennaio 2023, il diritto delle imprese distributrici e degli esercenti le tutele gradualità per le microimprese di adeguare l'importo della garanzia al valore dei corrispettivi dovuti, secondo le procedure previste dal contratto di trasporto.
- 8.7. Nell'ipotesi di escussione delle garanzie di cui ai commi 8.1 e 8.2, i relativi importi sono versati nel conto di cui all'articolo 61quinquies del TIT.

### **Articolo 9**

#### *Obblighi degli esercenti le tutele gradualità per le microimprese e cause di decadenza dall'incarico*

- 9.1. In esito all'assegnazione definitiva del servizio, gli esercenti comunicano ad Acquirente Unico con le modalità e tempistiche stabilite nel Regolamento, il nominativo della società di cui scelgano eventualmente di avvalersi per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti riforniti in tale servizio, con mandato unico, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 111/06, in relazione alla quale sia stato verificato, con esito positivo, il rispetto dei requisiti di cui al comma 7.1, lettere e), g), h), i), j).
- 9.2. Gli esercenti si impegnano a mantenere la società scelta di cui al comma 9.1 per tutto il periodo di assegnazione del servizio.
- 9.3. Entro 1 mese dalla data di assegnazione definitiva del servizio, gli esercenti sono tenuti a presentare alla Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei consumatori di Energia dell'Autorità, una relazione, compilata con le modalità di cui al comma 10.5, in cui dimostrino di disporre delle risorse organizzative e di una struttura aziendale adeguata ai fini dell'erogazione del servizio nelle aree territoriali assegnate. La predetta relazione è aggiornata, con le modalità di cui al medesimo comma 10.5, con la seguente periodicità:
- a) primo aggiornamento entro luglio 2023;
  - b) secondo aggiornamento entro gennaio 2024;
  - c) terzo aggiornamento entro gennaio 2025.
- 9.4. La mancata presentazione della relazione e dei suoi aggiornamenti entro i termini e con le modalità di cui al comma 10.5 può integrare i presupposti per l'adozione, da parte dell'Autorità, di un provvedimento prescrittivo ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95.
- 9.5. Gli esercenti devono rispettare, per tutto il periodo di assegnazione, i requisiti di cui al comma 7.1, lettere e) e m) e devono risultare puntuali e regolari nei pagamenti e nei versamenti delle garanzie a Terna e alle imprese distributrici, secondo le tempistiche previste dai relativi contratti. Qualora, l'esercente non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto i predetti requisiti devono essere soddisfatti dalla società di cui al comma 9.1.

## **Allegato B**

- 9.6. La puntualità di pagamento nei confronti di Terna è soddisfatta qualora l'utente del dispacciamento non abbia avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità  $I_0$  di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella sua titolarità per più di una volta in sei mesi, ovvero, qualora si sia trovato nella predetta situazione, non abbia ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia
- 9.7. La puntualità di pagamento nei confronti delle imprese distributrici è soddisfatta qualora l'impresa distributtrice verifichi che, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente del trasporto ai sensi del par. 3.2 All. B. del CTTE. Ai fini di tale verifica, devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo  $GAR^{MAX}$  ai sensi del paragrafo 3.3- ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE.
- 9.8. Nel caso in cui gli esercenti siano coinvolti in operazioni straordinarie (es. fusione per incorporazione, ecc.), il soggetto giuridico risultante deve dimostrare il rispetto integrale dei requisiti di cui al presente articolo, a pena di decadenza dall'incarico. La medesima disposizione si applica anche qualora la società di cui si avvalgano eventualmente gli esercenti ai fini della sottoscrizione del contratto di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti riforniti nell'ambito di tale servizio sia coinvolta in una operazione straordinaria durante il periodo di assegnazione.
- 9.9. Qualora sia accertato l'inadempimento ai requisiti di cui al presente articolo da parte di un esercente ovvero della società da questa scelta ai sensi del comma 9.1, l'Autorità può accordargli un lasso di tempo, stabilito in funzione della gravità della violazione, per conformarsi ai predetti requisiti, alla scadenza del quale, in caso di perdurante inadempimento, l'esercente decade dall'incarico.
- 9.10. Nell'ipotesi in cui un esercente decada dal suo incarico, l'impresa non potrà partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio a tutele graduali per le microimprese per il periodo di assegnazione del servizio successivo a quello in corso. Inoltre, l'esercente decaduto è tenuto altresì a versare alla CSEA, a titolo di penalità per gli oneri causati al sistema, un importo in euro calcolato come il prodotto tra il numero di punti di prelievo dell'area al momento del subentro da parte del nuovo operatore e la differenza in valore assoluto tra il prezzo di aggiudicazione dell'area in cui sia decaduto l'esercente e il prezzo offerto dall'operatore che gli subentra nell'area interessata, identificato con i criteri di cui al comma 9.12.
- 9.11. L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative del comma 9.10 anche con riferimento alla destinazione delle somme versate a titolo di penalità.

## **Allegato B**

- 9.12. Nell'ipotesi in cui un esercente si renda indisponibile e/o decada dal suo incarico, Acquirente Unico è tenuto a interpellare tutti i partecipanti che nel corso delle procedure concorsuali hanno presentato un'offerta per verificare la loro disponibilità a subentrare nell'area territoriale rimasta priva dell'esercente. L'area territoriale è assegnata all'operatore che offre il prezzo di valore più basso espresso in centesimi di euro/POD/anno; in caso di offerte di pari valore si procede a estrazione a sorte. Acquirente Unico definisce nel Regolamento le modalità e le tempistiche per l'espletamento della procedura di cui al precedente comma.
- 9.13. Qualora, in esito alla procedura di cui al comma 9.12, non venga individuato un nuovo esercente le tutele gradualmente per una o più aree interessate, trova applicazione l'articolo 4.19 del TIV.

### **Articolo 10**

#### *Disposizioni finali*

- 10.1. I criteri per la variazione del prezzo corrente tra un turno e l'altro sono definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.
- 10.2. Alle offerte presentate a partire dal primo turno di gara, è applicato un tetto massimo, espresso in centesimi di euro/POD/anno, il cui valore sarà reso noto ai partecipanti da Acquirente Unico, contestualmente agli esiti delle procedure concorsuali, con le modalità da questo definite.
- 10.3. Il tetto massimo di cui al comma 10.2 è aumentato di una percentuale predefinita in occasione della reiterazione della procedura di cui al comma 6.2, lettera p).
- 10.4. Il valore di cui al comma 10.2, inclusa la percentuale di aumento del tetto massimo di cui al comma 10.3, sono definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.
- 10.5. Le modalità di compilazione e successivo aggiornamento della relazione di cui al comma 9.3, sulla base di uno schema tipo esemplificativo, sono stabilite con successiva determina del Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei consumatori di energia.